

ALLEGATO - F

DEFINIZIONI

BOSCO : Art. 4 della L.R. n. 39/2002

1. Ai fini della presente legge costituiscono bosco:
 - a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
 - b) le aree riparali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;
 - c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all'allegato A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;
 - d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);
 - e) le aree già boccate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20 per cento, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
 - f) i vivai forestali interni ai boschi.
2. Per la determinazione dell'estensione e della larghezza minime di cui al comma 1 non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture di larghezza inferiore a dieci metri.
3. Sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni:
 - a) gli appezzamenti coperti da vegetazione di cui agli allegati A1 ed A2, ivi compresi i castagneti da frutto e le sughere, aventi estensione non superiore a 5 mila metri quadrati e non inferiore a 2 mila metri quadrati, e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento, in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
 - b) le aree ricoperte da vegetazioni arbustiva, denominate arbusteti, quando:
 - 1) sono nuclei isolati e di specie di cui all'allegato A3, di estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento;
 - 2) sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all'allegato A3, ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30 per cento ed assolvono funzione di stabilità idrogeologica dei territori e le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni;
 - c) i fondi imboschiti e rimboschiti con specie di cui agli allegati A1 ed A2, per le finalità di difesa del suolo, di tutela idrogeologica del territorio, di salvaguardia della qualità dell'aria, del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale nonché le aree sottoposte al rimboschimento compensativo di cui all'articolo 40. Per tutte le tipologie considerate, i limiti delle estensioni sono quelli indicati al comma 1, lettera a) e al comma 3, lettera a);
 - d) le radure di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati, salvo quelle già sottoposte in forma continuativa a coltura agraria.
4. Fatte salve le pianificazioni e le programmazioni vigenti, la definizione di bosco di cui ai commi 1, 2 e 3 deve essere adottata negli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio regionale adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nei casi di errata e/o incerta perimetrazione nonché in presenza di diversità tra le aree individuate a bosco e quelle individuate su base cartografica adottate dalla Regione, dagli enti strumentali e

dagli enti locali, fatti salvi i casi di cui al comma 5, il comune in collaborazione con la Regione, individua l'effettiva destinazione dell'area con riferimento alla definizione di bosco di cui al presente articolo.

6. Il regolamento forestale specifica le modalità di determinazione dell'estensione dei boschi nonché i criteri e le modalità per la loro gestione.

7. Il regolamento forestale specifica le modalità di determinazione dell'estensione dei boschi nonché i criteri e le modalità per la loro gestione.

POTATURA DRASTICA: si intendono gli interventi di capitozzatura e scalvatura.

CAPITIZZATURA: Si intende per capitozzatura il taglio del fusto della pianta di grossa sezione (diametro > 10 cm), in modo da eliminare il getto guida.

SCALVATURA: Si intende per scalvatura il taglio di una branca principale o secondaria in grossa sezione (diametro >6 cm).

FRUTTETI PRODUTTIVI: Si intendono per frutteti produttivi i frutteti che producono reddito agricolo documentato.

FRUTTETI FAMILIARI: Si intendono per frutteti familiari le piante da frutto messe a dimora per la produzione di frutta ad uso e consumo familiare.